

All'Ufficio dello Stato Civile
del Comune di Cesate

Il/La Sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Sesso M ☐ F ☐

Residente a

in Via/Piazza

Telefono

Cellulare

E-Mail

PEC

CITTADINO ITALIANO per:

☐ **NASCITA**

☐ **ACQUISTO** avvenuto in data

per

☐ **MATRIMONIO** con coniuge italiano

☐ **NATURALIZZAZIONE** da residenza

☐ **BENEFICIO DI LEGGE** di cui art. 4 comma 1 e comma 2 L.91/1992

RENDE EDOTTO

L'ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesate, ai fini del **riconoscimento della cittadinanza italiana del figlio minore** ai sensi dell'art. 1,2,3,4 comma 1-bis e 3-bis comma 1 lettera c) e/o d) della Legge n. 91/1992:

☐ di essere **GENITORE naturale dalla nascita**

☐ di essere **GENITORE naturale a seguito di RICONOSCIMENTO POSTUMO**

☐ di essere **GENITORE ADOTTANTE**

del figlio minore, qui di seguito:

Cognome			
Nome			
Luogo e data di nascita		Sesso	M ☐ F ☐
Cittadinanza		Residente in	

ALLEGA

Gli atti relativi al Figlio minore, NATO all'ESTERO, muniti di traduzione e apostille ove necessario:

☐ **atto di nascita** (per copia integrale) del MINORE

COMUNICA

Di essere a conoscenza che:

- ☐ I tempi per il procedimento di riconoscimento presso l'ufficio di Stato Civile del Comune è di:
 - se il figlio minore è nato in **ITALIA**: è di 30 giorni;
 - se il figlio minore è nato all'**ESTERO**:
 - se il genitore è ITALIANO per Nascita: può variare da 30 giorni a 2 anni dalla data della dichiarazione del genitore con decorrenza giuridica retroattiva;
 - se il genitore è ITALIANO per ACQUISTO: è di 30 giorni.
- ☐ Che i **figli minori** potranno ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
 1. il **rapporto di filiazione** che deve essere comprovato necessariamente con la produzione dell'atto di nascita originale del minore dal quale si evincano paternità e maternità dello stesso, debitamente tradotto e legalizzato, ove necessario, in caso di atto formato all'estero;
 2. **Minore età del figlio**;
 3. Se il Minore è nato in **ITALIA** o nato all'ESTERO e NON HA Altra Cittadinanza:
 - 3.1 Se figlio **naturale** di genitore Italiano (*art. 1 comma 1 lettera a) L. 91/1992*): il Minore sarà Cittadino Italiano dalla nascita.
 - 3.2 Se figlio **riconosciuto** da genitore Italiano (*art. 2 comma 1 L. 91/1992*): il Minore sarà Cittadino Italiano dalla nascita, con apposita ATTESTAZIONE ai sensi dell'art. 16 comma 8 del DPR 572/1993;
 - 3.3 Se figlio **adottato** da genitore Italiano (*art. 3 L. 91/1992*): il Minore sarà Cittadino Italiano, con apposita ATTESTAZIONE ai sensi dell'art. 16 comma 8 del DPR 572/1993, dal Giorno Successivo la SENTENZA di ADOZIONE;

4. Se il Minore è nato **all'ESTERO** e **aventi ALTRA cittadinanza**, potrà ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

4.1 Se Figlio di **Genitore ITALIANO per NASCITA** dovranno ricorrere almeno **UNA** delle seguenti condizioni:

4.1.1 **L'art. 3-bis lettera c) della L. 91/1992** stabilisce che i figli minorenni nati all'ESTERO, avente altra Cittadinanza o apolide, da genitore cittadino Italiano per NASCITA può trasmettere automaticamente la cittadinanza se il genitore o il nonno, al momento della nascita del minore sono o sono stati (in caso di morte) **ESCLUSIVAMENTE cittadini Italiani**.

4.1.11 Si considererà la situazione alla data della nascita dell'interessato: se a tale data un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, l'eccezione di cui alla lettera c) si applica; se un genitore o un nonno sono deceduti prima della nascita dell'interessato, si dovrà verificare se al momento della morte erano esclusivamente italiani. Deve precisarsi che, rimanendo ferma l'operatività dei già esistenti meccanismi di trasmissione della cittadinanza, la presente condizione di cui alla lett. c) opererà sempre che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta intatta.

4.1.12 Spetta, ovviamente, al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell'interessato. Le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, sperando le opportune indagini d'ufficio, al fine di appurare che l'ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze. Ad esempio, gli Ufficiali di stato civile potranno richiedere certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato.

4.1.13 Non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte.

4.1.2 L'art. 4 comma 1-bis L. n. 91/92, stabilisce che i figli minorenni nati all'ESTERO, avente altra Cittadinanza o apolide, da genitore cittadino Italiano per NASCITA (es. AIRE) che non trasmette automaticamente la cittadinanza (in quanto il genitore non ha **ESCLUSIVAMENTE** la cittadinanza italiana - art. 3- bis lettera c) - o l'altro genitore trasmette la propria cittadinanza estera o il territorio estero permette lo ius soli) possono acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge. Entrambi i genitori o il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto (soggette, in base all'art. 9 bis della L. n. 91/1992, al pagamento del contributo a favore del Ministero dell'Interno di € 250,00) della cittadinanza italiana per il figlio minore, in tali ipotesi, il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita o iure sanguinis, ma dal giorno successivo a quello in cui si è verificata almeno **UNA** delle seguenti condizioni:

- a) **successivamente** alla dichiarazione di volontà, **il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno 2 anni in Italia;**
- b) la dichiarazione di volontà deve essere presentata **entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui sia costituito il rapporto di filiazione del minore, anche adottiva**, con un cittadino italiano. In caso di riconoscimento della filiazione se avviene prima il riconoscimento da parte di genitore

straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.

4.1.3 *se entrambe le condizioni (di cui all'art. 3-bis lettera c) o art. 4 comma 1-bis L.91/1992) NON si verificano il Minore NON sarà cittadino Italiano e dovrà attendere il compimento della maggiore età per ricorrere a uno dei casi previsti dalla legge.*

4.2 Se Figlio di **Genitore che ha ACQUISTATO** la Cittadinanza Italiana (art. 3-bis comma 1 lettera d) L. 91/1992) dovranno ricorrere le seguenti condizioni:

4.2.1 il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno **2 anni continuativi prima della nascita** o di adozione del figlio;

4.2.2 il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno **2 anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana;**

4.2.3 *se entrambe le condizioni NON si verificano il Minore NON sarà cittadino Italiano e dovrà attendere il compimento della maggiore età per ricorrere a uno dei casi previsti di cui all'art. 9 L. 91/1992;*

Cesate

(firma leggibile)